REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI BERGAMO
N. $09+1 / 13$ SENT $1 \because 3+6 / 13$ R. 0. $1: \quad 7326$ Gion. Ses.ivicowosé mento coutri butiówe

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo; in funzione di giudice $12 \cdot 12 \cdot 1$ monocratico del lavoro, in persona della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa di previdenza ed assistenza n. 346/2013 R.G. promossa con ricorso depositato il 1.02 .2013.

## Da:

 con il proc. dom. avv. L. Baschenis, del foro di Bergamor giusta procura a margine del ricorso depositato.- Ricorrente

contro:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -INPS- in persona del suo presidente e legale rappresentante pro-tempore, con l'atuingiusta procura generale alle liti per atto di notaio, elettivamente domiciliato in Bergamo presso Ufficio Legale INPS, largo Porta Nuova 14.
- Resistente

Oggetto: Riconoscimento contribuzione.

Causa discussa all'udienza del 12 dicembre 2013.

## CONCLUSIONI:

## Parte ricorrente:

come da ricorso depositato in data 1 febbraio 2013.
Parte convenuta:
come da memoria depositata in data 19 aprile 2013.
FATTO E MOTIVI DELIA DECISIONE
Le domande della ricorrente sono risultate fondate e possono pertanto essere accolte.

La ricorrente ha convenuto in giudizio l'INPS per sentire accertare il suo diritto a vedersi riconosciuti $i$ contributi dovuti e non versati dal datore di lavoro nel periodo dal 1 gennaio 2004 al 31 marzo 2012 e per l'effetto sentir condannare l'INPS alla regolarizzazione della posizione contributiva per il periodo dal 1 gennaio 2004 al 31 marzo 2012. La ricorrente narrava di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di Gruppo Gestioni Scuole s.r.l. (divenuta poi Arcobaleno 09 s.r.l.) in un periodo compreso tra il 1996 al 2012, di essere stata iscritta nella gestione separata INPS per avere prestato la propria attività quale collaboratrice a progetto, di aver maturato i requisiti anagrafici e che pertanto in data 16 febbraio 2011 aveva presentato domanda all'Istituto Nazionale della

Previdenza Sociale per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia e che la domanda veniva rigettata perché difettava la contribuzione richiesta. Da controli effettuati la ricorrente Betelli riscontrava che sino all'anno 2003 i. contributi risultavano perfettamente versati mentre nel periodo successivo e sino all'anno 2012 l'omissione contributiva risultava pressoché totale. Pertanto chiedeva dichiararsi vigente il principio di cui all'art. 2116 c.c..

La questione particolarmente delicata qui proposta riguarda la Gestione Separata Inps: secondo l'ente è pacifica ed incontrastabile l'inapplicabilità del principio dellautomaticità delle prestazioni nel caso dell'omesso versamento della contribuzione previdenziale alla Gestione Separata nell'ambito dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o nell'ambito di rapporti lavorativi a progetto. In effetti, è indubitabile che l'axt. 2116 cc menzioni i soli rapporti di lavoro subordinato e, tuttavia, esprime un principio di ordine generale nell'ambito del sistema della previdenza sociale cosi come chiaramente, seppure incidentalmente, dicharato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n 374 del 5 dicembre 1997, laddove si legge che: "il principio
di "automaticità delle prestazioni", con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, trova applicazione non già, come afferma il remittente, "solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi si adegui", ma - come si esprime l'art. 2116 cod. civ. - "salvo diverse disposizioni delle leggi speciali".

E giusto allora ritenere sussistente una deroga al principio di automaticità delle prestazioni solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso. E' pure vero che la Suprema Corte, con orientamento costante, ha affermato l'inapplicabilità del principio dell'automaticità delle prestazioni nell'ambito dei regimi previdenziali relativi ai rapporti di lavoro autonomo (gestione commercianti o dei liberi professionisti) ma, in tali sistemi, l'esclusione appare coerente perchè l'obbligo di pagamento grava sul lavoratore assicurato il quale ha la responsabilità di curare il pagamento dei contributi obbligatori e sul quale, ovviamente, non può che ricadere la conseguenza dell'eventuale omesso versamento.

Diverso è il regime della previdenza gestita dalla Gestione separata Inps in favore dei lavoratori impiegati in rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa o in collaborazioni a progetto in quanto, con riferimento a tali tipologie di impieghi, il sistema di pagamento dei contributi è speculare a quello esistente nell'A.G.O. per $i$ lavoratori dipendenti. Occorre ancora rammentare che gli stessi compensi percepiti sono. assimilati, fiscalmente, a quelli derivanti da lavoro subordinato. La disciplina tutta lavoristica è nel senso del ravvicinamento progressivo tra le due figure di lavoratori, per molteplici aspetti.

Ora, considerando che nel caso di collaborazione a progetto $i$ contributi sono versati da parte del committente anche per la quota a carico del lavoratore, così come a fini fiscali i redditi da collaborazione sono assimilati a quelli da lavoro dipendente, considerato che il collaboratore non ha alcun sistema per costringere il committente a versare i contributi dovuti in favore dell'Inps, come non lo ha il lavoratore dipendente, la mancata applicazione del principio dell'automaticità delle prestazioni potrebbe costituire una violazione dell'art. 3 della Costituzione, trattando situazioni che allo stesso modo meritano tutela in modo irragionevolmente diverso. La diversità aveva un senso agli albori della introduzione della figura
quando i collaboratori erano più vicino agli autonomi in quanto a tutele sostanziali e previdenziali. Se l'esclusione del principio di automaticita nell'ambito di sistemi che rimettono alla diligenza del lavoratore l'assolvimento dell'obbligo contributivo appare ragionevole, deve parallelamente concludersi per l'irragionevolezza dell'esclusione di tale tutela nell'ambito di sistemi che prevedono. l'assolvimento dell'obbligo contributivo a carico c datori e committenti nella loro qualità di sostituti. Il Tribunale Bari nella decisione della sez. lav. 26 marzo 2007 ammicca a questa situazione. In essa si legge ed ad essa ci si riporta: 'Orbene, occorre considerare che nel rapporto previdenziale assicurativo fra lavoratore (e datore di lavoro) da un lato ed Ente previdenziale dall'altro, vige il principio generale c.d. dell'automaticità delle prestazioni, ai sensi dell'art, 2116 c.c. confermato, per l'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, dall'art. 27 comma 2, r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, nel testo sostituito dall'art. 23 ter, d.l. 30 giugno 1972 n . 267, conv., con modificazioni dalla 1.11 agosto 1972 n. 485 e rafforzato dall'art. 3 d .1 lg .27 gennaio 1992 n. 80, di attuazione di apposita direttiva
comunitaria in materia - in forza del quale le prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati; pertanto, il sistema delle leggi speciali è retto da tale regola generale, non richiedendosi un'espressa norma che lo richiami, ma essendo semmai necessaria una disposizione esplicita perché sia possibile ad esso derogare (cosi Corte costituzionale, 5 dicembre 1997, n. 374). Se è vero, quindi, che il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116 c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale rispetto alla quale possono esserci deroghe solo se previste espressamente dal legislatore (v. anche Cassazione civile, sez. lav., 16 febbraio 2004, n. 2905), ne deriva che, nella specie, indipendentemente dal motivo per il quale l'Inps non ha tenuto conto dei contributi relativi al periodo 24.10.1960 al 23.03.1963, essi devono essere riconosciuti in favore del ricorrente.'

Il principio che qui si afferma è stato anche esplicitamente riconosciuto dalla Cassazione sezione
lavoro 26 agosto 2003 n. 12517. Nella sentenza si legge: 'il diritto al risarcimento del danno per omessa o irregolare contribuzione previdenziale sorge nel momento in cui si verifica il duplice presupposto dell'inadempienza contributiva e della perdita totale - parziale della prestazione previdenziale, con la conseguenza che solo da tale momento decorre la prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c. sia che si tratti di lavoratore subordinato sia che si tratti come nel caso di specie di lavoratore autonomo o parasubordinato (in applicazione di tale principio la suprema corte ha confermato la sentenza di merito evidenziando il parallelismo tra la situazione del lavoratore dipendente, il cui datore di lavoro abbia omesso di ottemperare l'obbligo contributivo e il professionista - medico specialista convenzionato presso una USL, rispetto a quale il committente usl aveva l'obbligo di versare i contributi all'ente previdenziale competente)'.

Si ritiene pertanto corretta l'applicabilità per interpretazione estensiva dell'art. 2116 c.c. anche al rapporto di lavoro della ricorrente che era stata lavoratrice coordinata e continuata.

Le spese di lite devono perö compensarsi tra le parti, data la natura valutativa della decisione.

## P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n . $346 / 13 \mathrm{RG}$, ogni diversa e contraria istanza disattesa:

1) accoglie le domande. della parte ricorrente e dichiara il diritto di a vedersi riconosciuti i contributi dovuti e non versati dal datore di lavoro nel periodo dal 1 gennaio 2004 e 31 marzo 2012; per l'effetto condanna INPS alla regolarizzazione contributiva per il periodo I gennaio 2004 al 31 marzo 2012;
2) Compensa interamente le spese di lite tra le parti.

Bergamo, 12 dicembre 2013
Il Giudice Del Lavoro

oggh,
H carcorndag


